



STATUTO

**ASSOCIAZIONE
DONATORI
SANGUE
MICHELIN**

• FIDAS •

**ALESSANDRIA
ODV**

REVISIONE VOTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL : 10 Luglio 2019

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN F.I.D.A.S. ALESSANDRIA - ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede

1- E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"Associazione Donatori di Sangue Michelin FIDAS ALESSANDRIA - ODV"**, siglabile **"ADSM FIDAS ALESSANDRIA - ODV"**.

2- La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata all'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3- L'Associazione ha sede legale nel Comune di ALESSANDRIA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4- La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Articolo 2 Scopi e finalità

L'Associazione , è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è sottoposta a tutte le disposizioni di legge in materia sanitaria; svolge il proprio servizio esclusivamente a favore di Enti regolarmente preposti alla raccolta, conservazione, elaborazione e distribuzione del sangue umano, che di queste funzioni assumono piena e totale responsabilità.

Con detti Enti sono stipulate apposite convenzioni, in cui saranno fissati i termini delle reciproche competenze ed impegni.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

- a) il reperimento, il reclutamento dei donatori, l'organizzazione dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) la propaganda e la creazione di una coscienza trasfusionale che prescinda da qualsiasi forma di interesse personale e poggi sull'autonomia, sulla

- volontarietà, sulla responsabilità, sull'anonimato, sulla gratuità e sulla periodicità del dono del sangue e degli emocomponenti;
- c) l'interessamento e l'informazione sull'evoluzione delle pratiche di donazione del sangue e sul trapianto di altri tessuti o organi, in relazione ad una partecipazione dei suoi soci a tali iniziative;
- d) la promozione di una vita associativa fra i donatori.

Articolo 3

Attività

1- per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. , di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazione socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001 , e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- t) organizzazione e gestione di attività di promozione della cultura donazionale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 Agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di Enti morali o di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;

2- Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

- a) promozione della donazione del sangue, volontaria, anonima, periodica, gratuita e non remunerata del dono del sangue, anche avvalendosi di attività di interesse sociale e culturale ;
- b) reperimento di nuovi donatori e loro fidelizzazione;
- c) organizzazione e gestione dei donatori;
- d) chiamata dei donatori alla donazione in funzione delle necessità e delle richieste dei Centri Trasfusionali delle ASL con cui è stipulata la convenzione;
- e) Gestione del Fondo di Intervento e Solidarietà, secondo quanto stabilito nell'Art. 18 del presente Statuto.

3- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate

dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5- Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6- L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7- L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

Premesso che l'Associazione non dispone di beni immobili di proprietà, il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Contributi pubblici e privati;
- b. Contributi volontari degli aderenti
- c. Donazioni e lasciti di privati, anche testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il Rendiconto Economico consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Soci

1 - Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7 persone) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 - L'adesione all'ODV é a tempo indeterminato e il riconoscimento del titolo di Socio é subordinata all'idoneità alla donazione o alla prestazione di opera di volontariato non retribuito o remunerato a favore dell'Associazione , fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 6

Possono far parte dell'Associazione, quali Soci:

- a) i donatori lavoratori Michelin in servizio o in pensione , che hanno effettuato almeno una donazione di sangue per l'Associazione Donatori Sangue Michelin e che sono stati ritenuti fisicamente idonei da sanitari di Centri Trasfusionali;
- b) i donatori familiari dei soci, presentati dagli stessi soci, che hanno effettuato almeno una donazione di sangue per l'Associazione Donatori Sangue Michelin e che sono stati ritenuti fisicamente idonei da sanitari di Centri Trasfusionali;
- c) i donatori presentati da soci, che hanno effettuato almeno una donazione di sangue per l'Associazione Donatori Sangue Michelin e che sono stati ritenuti fisicamente idonei da sanitari di Centri Trasfusionali;
- d) i soci onorari.
- e) i soci volontari, cioè tutti quelli che non potendo donare prestano opera di volontariato, non retribuito o remunerato, a favore dell'Associazione.

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.



2- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4- Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile

5- La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b) se si interrompe l'attività trasfusionale per un periodo superiore ai termini stabiliti, in merito, dal Ministero della Salute.

b) se, per decisione del Responsabile Sanitario, per inidoneità fisica non possono più definitivamente essere sottoposti a prelievi periodici.

c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV ed in seguito alla conseguente delibera del Consiglio direttivo.

6- L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica

7- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega, fatti salvo i casi in cui tali incarichi siano deliberati con l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati soci onorari gli ex-soci che non potendo più donare per raggiunti limiti di età o per esclusione definitiva da parte del Responsabile Sanitario, abbiano acquisito meriti particolari, indicati nel Regolamento.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

Art. 8 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) Il Collegio dei Probiviri

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

1- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati che come tali sono quindi iscritti da almeno 15 gg. nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto Economico, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4- L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Rendiconto Economico e la relazione di attività;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- i) delibera sull'esclusione dei soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- p) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto.

5- Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione..
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 13 (*purché in numero dispari*) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2- L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente , il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 4- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico e la relazione di attività, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- f) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio:

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Qualora l'impedimento abbia carattere definitivo, verrà nominato un nuovo Presidente che resterà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Collegio dei probiviri

1. Viene istituito, da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea per eccezionali (o particolari) meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 16

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 17

Il dono del sangue è assolutamente gratuito.

Eventuali contributi a rimborso di spese organizzative fissati dalla Regione o devoluzioni di altro genere a favore dell'Associazione da parte dell'Ente di prelievo o di altri Enti dovranno essere utilizzati per incrementare la propaganda trasfusionale e la vita associativa.

E' tassativamente vietato ai soci di accettare denaro o altre offerte da chiunque sia interessato, direttamente o indirettamente, al dono del sangue.

Chi non rispetta questo fondamentale impegno sarà deferito al Collegio dei Probiviri e potrà essere radiato dall'Associazione.

Articolo 18

Allo scopo di effettuare vari interventi di carattere benefico il Gruppo può costituire un proprio "Fondo di Intervento Solidarietà", alimentato dai contributi spontaneamente versati dai soci o da eventuali altre oblazioni o lasciti nonché da somme a tale scopo devolute dal Gruppo stesso.

Con tale Fondo, in seguito alla proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'Assemblea vengono acquistati beni e/o materiali o suppellettili richiesti, con specifica domanda, da Enti morali che non perseguono fini di lucro.

Articolo 19

Dopo la prima donazione i Donatori hanno il diritto di ricevere una tessera personale di riconoscimento, con l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza accertato dai Sanitari e dei dati relativi all'attività trasfusionale svolta.

Articolo 20

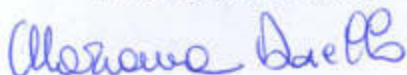
I Donatori particolarmente meritevoli hanno diritto di ricevere attestati di benemerenzza o altri riconoscimenti, secondo le consuetudini dell'Associazione di appartenenza.

Articolo 21 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alessandria, 10 Luglio 2019

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

